



COMUNE DI ODOLO

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI. ED APPROVAZIONE REPORT DATI DI INCIDENZA PER RIFIUTO ANNO 2021.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **19:00**, nella **la sala consiliare**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>ZINELLI MARINO</u>	X	7	<u>COLBRELLI CAROLA</u>	X
2	<u>PASINI LUCA</u>	X	8	<u>LANZA RAFFAELE</u>	X
3	<u>TONONI SIMONE</u>	X	9	<u>DOLCI FABIO</u>	X
4	<u>CAINI ADELE</u>	X	10	<u>CASSETTI FAUSTO</u>	X
5	<u>FILIPPIN FLORA</u>	X	11	<u>ANDRINI PAOLO</u>	X
6	<u>BACCHETTI MARCO</u>	X			

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Salvatore Tarantino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Marino Zinelli** - **Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI. ED APPROVAZIONE REPORT DATI DI INCIDENZA PER RIFIUTO ANNO 2021.

Relaziona il Sindaco spiegando le motivazioni che portano l'Amministrazione a chiedere al Consiglio di esprimersi nuovamente sul Regolamento TARI - già approvato nel precedente Consiglio Comunale del 18 gennaio 2023.

Illustra le due integrazioni:

- *L'approvazione del report redatto da Saev sulla produzione di rifiuti anno 2021 per il Comune di Odolo;*
- *La modificazione dell'art. 24 che disciplina la percentuale di calcolo e di incidenza della tassa TARI: 60% per la parte fissa e 40% per la parte variabile.*

Il Consigliere Cassetti invita il Sindaco ad una riflessione sul perché sempre più aziende decidano di smaltire in autonomia i propri rifiuti, generando un minore introito per i Comuni sulla parte variabile, anziché utilizzare i servizi forniti dall'Ente sovracomunale Saev.

Dopodiché nessun altro intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ...»;*

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L.

30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

VISTA la propria precedente deliberazione regolarmente esecutiva, approvata in data 15/03/2021 con verbale n. 5 di approvazione “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TA.RI)”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/01/2023 ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.” di approvazione per l'anno in corso del Regolamento TARI così come recepito dalla Comunità Montana di Valle Sabbia;

DATO ATTO che la stessa Comunità Montana di Valle Sabbia con propria comunicazione del 13/03/2023 ha chiesto ai Comuni soci di approvare la modificazione dell'articolo recante norme sul “calcolo della quota variabile” e nello specifico sulla “Riduzione della quota variabile calcolata 1. La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile calcolata in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell'anno di riferimento [...]” nonché l'allegato report di produzione di rifiuti anno 2021, caricato sul portale WEBORSO 3.0 e pubblicato sul portale Quaderno rifiuti 2022 (dati 2021) predisposto dall'Osservatorio Rifiuti della Provincia di Brescia, come da disposizioni vigenti;

ESAMINATO quindi il nuovo “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TA.RI)” adeguato e allegato parte integrante del presente deliberato;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» così come da ultima modifica del giugno 2022;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI:

- il favorevole parere di conformità alle leggi, ai regolamenti ed allo Statuto, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 31 - VI comma - del vigente Statuto Comunale;
- il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma I, del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI espressi per appello nominale da n. 11 Consiglieri comunali presenti e votanti:

FAVOREVOLI n. 8 - CONTRARI n. 0 - ASTENUTI n. 3 (Dolci Fabio, Cassetti Fausto, Andrini Paolo)

DELIBERA

1. di approvare la modifica all'art. 24 recante disposizioni sul calcolo della quota variabile del “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TA.RI)”, allegato integralmente al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare l'allegato report sulla produzione dei rifiuti per il Comune di Odolo anno di riferimento 2021;
3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di T.A.R.I, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme in premessa;
4. di dare mandato al Servizio Finanziario e Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (T.A.R.I)" contestualmente alla pubblicazione della presente;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

SUCCESSIVAMENTE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione per il carattere d'urgenza rivestito dalla stessa;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI espressi per appello nominale da n. 11 Consiglieri comunali presenti e votanti:

FAVOREVOLI n. 8 - CONTRARI n. 0 - ASTENUTI n. 3 (Dolci Fabio, Cassetti Fausto, Andrini Paolo)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI. ED APPROVAZIONE REPORT DATI DI INCIDENZA PER RIFIUTO ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile
dell'Area Servizio Contabile - Amministrativo*

Rag. Silvia Ferliga

Odolo, addì 21/03/2023

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*

Rag. Silvia Ferliga

Odolo, addì 21/03/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Marino Zinelli

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Tarantino

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.odolo.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale,

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Tarantino

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
